



# Comune di Vignolo

Via Roma n° 6 12010 Vignolo (CN)

Tel. (+39) 0171/48173 Fax (+39) 0171/48294

C.F. 00349960047 - P. IVA: 00349960047

E-mail: info@comune.vignolo.cn.it - E-mail certificata: comune.vignolo.cn@legalmail.it

www.comune.vignolo.cn.it



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Determina n° 10

del 17/01/2018

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA (CONCLUSIONE DELLA FASE DI VERIFICA) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA ALLA PROPOSTA DI VARIANTE PARZIALE N. 13 AL VIGENTE P.R.G.C. - PRESA ATTO VERBALE DELL'ORGANO TECNICO -**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciassette** del mese di **gennaio**;

Il Comune di Vignolo ha avviato le procedure di variante del P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i. con l'obiettivo di consentire una risposta adeguata alle richieste del territorio e di migliorare le previsioni attuative garantendo sicure ricadute di interesse pubblico per la collettività.

La variante, in sintesi, riguarda l'ampliamento di un'area residenziale esistente (R2.2 località Belvedere);

TENUTO CONTO che:

- l'art. 17 comma 8 della LR 56/1976 prevede che le varianti parziali a piani regolatori siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, salvo i casi di esclusione di cui al comma 9 dello stesso articolo di Legge Regionale;
- la proposta di variante suddetta non rientra nei casi di esclusione di cui al precitato comma 9 art. 17 L.R. 56/1977;
- il professionista incaricato ha provveduto alla redazione del documento tecnico per la verifica preventiva all'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della suddetta proposta di variante parziale al P.R.G.C.;
- la normativa vigente (L.R. 56/1977 art. 17 comma 11) e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- le predette linee guida prescrivono all'organo tecnico comunale di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 18.12.2017 il Comune di Caraglio ha individuato l'ufficio deposito e l'organo tecnico per adempimenti in materia VIA e VAS in forma associata tra i Comuni di Caraglio e di Vignolo;
- con deliberazione n. 4 del 12.01.2018 la Giunta Comunale del Comune di Vignolo ha formalizzato la nuova gestione associata dell'ufficio deposito e dell'organo tecnico.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 2.10.2017 avente ad oggetto: "Variante parziale 13 al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/1977. Adozione" con la quale veniva anche preso atto del Rapporto Ambientale Preliminare in materia di VAS ed avvio in modalità integrata con l'adozione delle relative procedure ambientali;

PRESO ATTO che con nota Protocollo n. 5500 in data 06.11.2017 si è provveduto a trasmettere la predetta documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della proposta di variante in questione agli enti competenti (Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ARPA Dipartimento di Cuneo ed ASL CN1 di Cuneo).

TENUTO CONTO che

- tutti i soggetti consultati hanno fatto pervenire propri contributi, ed in particolare:
- parere Protocollo n. 98032 del 13/11/2017 espresso dall'ARPA Piemonte – Dipartimento Provinciale di Cuneo, pervenuto a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 0005666 del 13/11/2017;
- determina dirigenziale n. 3508 del 15/12/2017 espressa dal Settore competente della Provincia di Cuneo relativa al parere di compatibilità della Variante avente ad oggetto: "L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI VIGNOLO: VARIANTE PARZIALE N. 13 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 34 DEL 02.10.2017 – PARERE" pervenuta a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 0006415 del 19/12/2017;
- parere Protocollo n. 124099 del 30/11/2017 espresso dall'ASL CN1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, pervenuto a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 6039 del 01.12.2017;
- Tutti i Soggetti consultati hanno espresso il parere di non assoggettamento alla procedura di VAS ex artt. 11 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. In particolare la Provincia di Cuneo e l'ARPA Piemonte, nell'esprimere il parere di non assoggettamento alla procedura di VAS, hanno formulato alcuni rilievi di cui tenere conto nella stesura della Variante Parziale al P.R.G.C.;

VISTO il verbale, datato 16.01.2018 n. 736 di protocollo emesso dall'Organo Tecnico istituito ai sensi di legge, gestito in forma associata tra i Comuni di Caraglio e Vignolo, con il quale si conferma che tale variante urbanistica non debba essere sottoposta a valutazione ambientale ai sensi degli artt.11 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 a condizione che siano rispettate le osservazioni e raccomandazioni degli Enti interessati al procedimento meglio dettagliate nel verbale stesso;

Ritenuto necessario che il Comune di Vignolo ai fini dell'esclusione dall'assoggettamento alla vas del progetto di variante parziale n. 13 faccia proprie le osservazioni ed indicazioni tecniche operative riportate nel succitato verbale;

VISTI:

- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs. 18.8.2000 n. 267;
- la parte II del D.Lgs.152/2006;
- la Legge Regionale 40/1998;
- la D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931;
- la legge 241/1990;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 25.01.2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento non ha effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, il progetto di variante parziale n. 13 al vigente PRGC viene escluso dal procedimento di valutazione ambientale strategica per i motivi ed alle condizioni espresse nel verbale datato 16 gennaio 2018 n. 736 di protocollo, allegato alla presente.
2. DI RITENERE necessario che il progetto di variante urbanistica parziale n. 13 sia revisionato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale OT succitato.
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione all'Albo pretorio della presente determina e sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
4. DI STABILIRE che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di approvazione del piano Regolatore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. PELLEGRINO Bruno

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 e smi avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DEGIOANNI Dr. Sergio